

ORDINANZA N° 30/91

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto , Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela :

VISTO: il verbale della Commissione Locale ex art.48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione in data 14-2-1989;

VISTO: Il parere, ai sensi dell' art. 20 Legge 27/12/73 n° 850, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ,d'intesa con l'ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia , che condivide la necessità del servizio "Mezzi di sfugita e primo intervento presso il porto di Gela"per eventi di particolare gravità ,specie associati a condizioni meteomarine sfavorevoli;

CONSIDERATA: l'esigenza primaria di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli operatori ai pontili ed ai terminali a mare;

RITENUTO: che in caso di sinistro di qualsiasi natura , detto personale rimarrebbe completamente isolato dalla terraferma e, come rilevato dalla Commissione ex art. 48 , in caso d' incendio grave nessun mezzo navale potrebbe utilmente intervenire ;

CONSIDERATO : che la Diga Foranea del Porto Isola di Gela è isolata da tutto , il contesto portuale da un braccio di mare di oltre duecento metri ,che mediamente il personale ivi operante e qualificabile in dodici – quindici unità ripartite tra Capo turno Diga , un' operatore ed una guardia ai fuochi per ogni accosto e personale addetto ai Vari servizi portuali ; che più gravi difficoltà di evacuazione si costatano per il pontileto quota 1300 adibito alla caricazione / scarica di prodotti chimici pericolosi , collegano al pontile principale da una passerella corrente lungo le tubazioni di flusso dei suddetti prodotti per oltre 400 metri ; che sussiste la necessità di istituire un sistema di vigilanza , prevenzione e primo intervento antincendio al Campo Boe, ove operano navi petroliere fino a 100.000 T . S . L . ;

VISTO : il parere del Comando provinciale VV . FF . di Caltanissetta in data 19/4/1985 prot . n°1457 , con il quale si evidenzia , in considerazione della natura del traffico del Porto di Gela , prevalentemente caratterizzato da merci infiammabili e pericolose , la mancanza in loco di un distaccamento VV. FF . fornito di mezzi nautici in grado di intervenire prontamente ed efficacemente ;

CONSIDERATA : l'opportunità di ridisciplinare il regolamento per il servizio integrativo antincendio in ambito portuale e a bordo delle navi ormeggiate nel porto e nella rada di Gela ;

VISTI : gli art. 68 e 81 del Codice della Navigazione approvati con R . D . 30/3/1942 n°327; nonché gli art. 59 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15/02/1952 N° 328 ;

VISTA : la legge 13/51940 n° 690 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio del servizio antincendio nei porti:

ORDINA

ART . 1 - I terminali petroliferi ubicati nella Diga Foranea del Porto Isola di Gela , il terminale petrolifero denominato “ Campo Boe “ ed il Pontiletto quota 1300. per consentire la sfuggita degli operatori ivi operanti , devono essere dotati di idonee motobarche in ferro , non inferiori alle 15 T.S.L. se operanti in diga e 20 T.S.L. se operanti ai rimanenti terminali in mare aperto , regolarmente armate ed equipaggiate 24 ore su 24 ed eventi le sottoelencate caratteristiche ed attrezzature in dotazione:

- a) - N°1 motopompa dotata d' impianto autonomo di portata non inferiore a 90 mc/h alimentante spingarda con raggio d'azione per 360° e con prevalenza di mt 100 circa.
- b) – Impianto mobile di irrogazione a schiuma;
- c) – un numero di autoprotettori sufficienti per tutte le persone, compreso l' equipaggio, che la motobarca e abilitata a trasportare o in alternativa un' impianto centralizzato di aria compressa con punti di presa e relative maschere sufficienti per tutte le persone, compreso l' equipaggio, che la motobarca e' abilitata a trasportare;
- d) – La cabina, completamente chiusa nonché la tuga dovranno essere termicamente isolate, per evitare eventuali sbalzi di temperatura;
- e) – L' impianto elettrico dovrà avere un grado di protezione adeguato, a giudizio del R. I. Na;.
- f) – Il tubo di scarico gas del motore dovrà essere posizionato in maniera da convogliare le eventuali scintille, nonché i gas di scarico, sprigionatosi dallo stesso, al di sotto della superficie del mare o se posizionato a pelo d' acqua dovrà essere alimentato dall' immissione continua di acqua di raffreddamento;
- g) – Cellula di sopravvivenza a tenuta stagna con impianto di autoraffreddamento e impianto per erogazione di ossigeno;
- h) Abilitazione al trasporto di passeggeri, non inferiore a 12 persone escluso l' equipaggio, a velocità minima di 9 nodi.

ART . 2 - Le caratteristiche e le dotazioni sopraelencate saranno valutate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco , che potrà impartire prescrizioni aggiuntive e proporre modifiche.

ART .3 - I mezzi di sfuggita dovranno stazionare ai summenzionati terminali in posizione baricentrica rispetto alle navi in operazione o in prossimità, portandosi immediatamente sotto bordo, se l'esigenza riguarda una nave, o nella zona del sinistro, se l' emergenza riguarda gli accosti ai terminali.

ART . 4 - I suddetti mezzi, quando vigilano sulle operazioni di caricazione / scarica ai terminali effettuano servizio integrativo e primo intervento antincendio , e le motobarche dovranno essere equipaggiate da due unità appartenenti al personale impiegato nei servizi integrativi di prevenzione antincendio di cui all' Art . 1 dell'ordinanza n.° 8/85 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Gela .

L'assistenza ha inizio nel momento in cui la nave comincia la caricazione o la scarica ed ha termine nel momento in cui tali operazioni sono ultimate .

Se durante le operazioni di caricazione/ scarica della prima nave ne arrivano altre , che nel frattempo danno a loro volta inizio ad analoghe operazioni ,il servizio di assistenza continuerà di queste ultime ed avrà termine nel momento in cui l'ultima nave avrà completato le operazioni stesse.

In tal caso i costi verranno ripartiti per il numero di unità navali intente in operazioni commerciali secondo le previsioni dell' art. 2 dell' Ordinanza n. 3/90 di questo Ufficio Circondariale Marittimo .

Quando non effettuano servizio integrativo, le motobarche definite “mezzi di sfuggita”, sono a carico dei concessionari dei pontili e terminali marini.

ART. 5 - L'art. 9 dell'ordinanza n° 8/85 del 2/5/1985 è così modificato :

L'Ufficio Circondariale Marittimo sulle navi ormeggiate al pontile e alla Diga Foranea disporrà il servizio di prevenzione antincendio a mezzo delle guardie ai fuochi, fermo restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi, come pure potrà ritornare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.

Il servizio di prevenzione antincendio dovrà essere svolto secondo i seguenti criteri:

a) navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo):

una guardia ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni ed, eventualmente fino alla partenza della nave,

b) navi cisterne che effettuano operazioni di carico o scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso o che, comunque, siano in sosta per l'esecuzione di lavoro:

- una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi di stazza lorda uguale o inferiore a 10.000 tonnellate;

- due guardie ai fuochi per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate.

Per le navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate ormeggiate a porto isola, durante i periodi in cui a bordo non si effettuano lavori o operazioni di car-discardica, il numero delle guardie può essere ridotto da due a uno.

Parimenti potranno essere esentate dalla seconda ai fuochi tutte le navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate che dimostrino di poter effettuare il servizio antincendio con personale di bordo autorizzato, munito di apposito brevetto.

Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente a tali mansioni e dovrà esercitare la sorveglianza munito dell'equipaggiamento individuale ad eccezione nella veste protettiva da vigili del fuoco di bordo.

c) sulle navi adibite al trasporto alla rinfusa di marce pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo:

- una guardia ai fuochi sulla nave allibata e di una guardia ai fuochi a bordo della nave che riceve il carico;

d) sulle navi che effettuano operazioni di buncheraggio:

- se effettuato da terra a mezzo di una guardia ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni;

- se effettuato a mezzo bettolina, l'Autorità Marittima si riserva di disporre il servizio di volta in volta in base alla situazione contingente. (punto di ormeggio tipo di nave, stagione, ecc.);

e) sulle navi non rientranti nel caso di cui alle precedenti punti b), a bordo delle quali si esguono dei lavori con uso di fiamma o di saldatrice elettrica:

- una guardia ai fuochi durante l'effettiva esecuzione dei lavori;

f) esecuzione dei lavori con fiamma a terra negli ambiti portuali non in concessione:

- una guardia ai fuochi durante l'effettiva esecuzione dei lavori;

g) depositi – nell'ambito portuale – di merci pericolose, (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo):

- una guardia ai fuochi durante tutta la sosta in porto;

- sulle navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa allo stato solido, (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo in relazione al tipo di merce movimentata, alla quantità, alla zona di ormeggio ed al tipo di nave): una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta.

Per le navi ormeggiate al Campo Boe il servizio integrativo antincendio di primo intervento è "mezzo di sfuggita" dovrà essere assicurato a mezzo motobarca in ferro attrezzata secondo i criteri di cui all'art.1 della presente ordinanza ed equipaggiata secondo le disposizioni dell'art.4 che affiancherà la nave in prossimità dello scalandrone per tutta la durata delle operazioni.

Durante le operazioni di caricazione-discardica al pontileto quota 1.300, dovrà essere assicurata la sfuggita degli operatori della struttura- terminale a mezzo motobarca stazionante in prossimità della postazione di lavoro, che allo scopo dovrà essere dotata di scalette metalliche opportunamente posizionate per consentire l'imbarco sul mezzo di sfuggita.

Il personale imbarcato avente qualifica “guardia ai fuochi” effettuerà invece il servizio di prevenzione antincendio a bordo delle navi ivi ormeggiate.

ART.6 – la presente ordinanza entrerà in vigore il 07 gennaio 1992.

ART.7 – i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

ART.8 – E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Gela, li 30 Ottobre 1991

F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Paolo LICITRA